

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri;

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ... Pag. 1, 4	
CIOCE, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
DI LEMBO (DC)	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della professione di patrocinatore legale», d'iniziativa dei senatori Saporito, Vassalli, Marinucci Mariani, Ferrara Nicola, Fimognari, Ianni e Santalco.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture».

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Riferirò io stesso alla Commissione sui due disegni di legge.

Il primo provvedimento, comunicato alla Presidenza di questo ramo del Parlamento il 23 maggio 1985, doveva costituire una prima risposta alla grave decisione — ancorchè giusta — contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985. A questo provvedimento legislativo è subentra-

to poi il disegno di legge n. 1776, presentato dal Governo il 16 aprile di quest'anno, che a mio avviso è molto più organico del primo — del quale tra l'altro sono il secondo firmatario — e che disciplina tutta la materia, sempre con riferimento alla situazione creatasi a seguito della decisione della Corte costituzionale.

Io proporrei alla Commissione di prendere per base questo secondo disegno di legge, perchè è più completo e più meditato. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La Corte costituzionale con la sentenza che ho poc'anzi citato ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, che prevedevano l'abilitazione al patrocinio legale dinanzi alle preture per una serie di soggetti fra i quali alcuni non laureati in giurisprudenza. La Corte costituzionale, sulla base di una pluralità di ordinanze e nonostante che fossero stati adottati vari profili di incostituzionalità fra cui quello riguardante il principio di uguaglianza, ritenne l'incostituzionalità di alcune norme della legge 7 luglio 1901, n. 283, con riferimento all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale afferma: «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

A seguito della decisione della Corte costituzionale si è creato uno stato di profondo e diffuso disagio in molte circoscrizioni giudiziarie, perchè una serie di soggetti si sono visti privare di un diritto di cui avevano lungamente usufruito, e quindi praticamente privati del «pane» di cui si erano fino a quel momento «nutriti» sulla base di varie disposizioni del 1901, richiamate — se non sbaglio — anche dalla legge professionale del 1934.

Il legislatore, in modo particolare il Governo, dopo un primo impulso legislativo proveniente da alcuni parlamentari, si è preso cura di questa situazione ed ha predisposto il disegno di legge n. 1776 che, pur non parlando esplicitamente di disposizioni transitorie — il suo titolo è «Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» —, in sostanza stabilisce una normativa transito-

ria. Infatti, l'articolo 1, primo comma, di tale provvedimento recita: «Coloro che alla data dell'8 maggio 1985» — cioè alla data di pubblicazione della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* — «siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e si trovino iscritti nel relativo Albo possono continuare il patrocinio medesimo dopo avere sostenuto con esito favorevole un esame straordinario». Tale norma è chiaramente indirizzata esclusivamente a quei soggetti che già si trovavano in quella determinata situazione ed è una norma destinata soltanto a permettere a quei soggetti di continuare nella professione che già esercitavano, senza innovare la disciplina generale delle professioni legali che rimarrebbe intoccata. Così come potrebbero rimanere intoccate anche alcune norme della legge n. 283 del 1901 e il decreto n. 547 sempre dello stesso anno, come si evince dall'articolo 6 del disegno di legge governativo n. 1776, il quale afferma che: «Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1901, n. 283, e nel regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni che risultino incompatibili con le norme della presente legge».

L'articolo 14 del regio decreto n. 547 del 1901 stabilisce che: «Gli avvocati e procuratori legalmente esercenti possono, sotto la personale responsabilità, farsi sostituire innanzi alle preture da chi vi è iscritto a termini degli articoli precedenti».

La sostituzione può essere fatta anche per lettera o con delegazione scritta in fine dell'atto di citazione».

Quindi, vi sono delle norme risalenti al 1901 che potrebbero rimanere se si adeguassero al precetto contenuto nella sentenza della Corte costituzionale.

Questa disciplina, come avete sentito, ammette la continuazione del patrocinio per quei soggetti che sostengano con esito favorevole un esame straordinario.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che, per essere ammesso all'esame, il candidato deve avere effettivamente esercitato il patrocinio davanti alla pretura per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di laurea in giuri-

sprudenza e non inferiore a quattro anni in caso diverso. Segue quindi il comma 3 che stabilisce che l'effettivo esercizio del patrocinio per il periodo di cui al comma 2 deve essere provato mediante certificazione rilasciata dal Presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la pretura presso la quale il patrocinio è stato effettivamente svolto.

L'articolo 2 disciplina i contenuti dell'esame di cui al precedente articolo, contenuti che si riportano anche ad alcune delle norme previste dalla legge n. 283 del 1901. Questi non riguardano soltanto quella categoria di patrocinatori i quali non potrebbero più, secondo la Corte costituzionale, essere in regola con il dettato della Costituzione. In particolare il comma 2 dell'articolo 2 statuisce che l'esame deve fornire alla Commissione di cui all'articolo 4 sufficienti elementi di valutazione in ordine alla concreta idoneità del candidato a svolgere il patrocinio. Il successivo comma statuisce che l'esame si svolge con le modalità stabilite dal capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in quanto applicabili, modalità che sono quelle contenute nelle norme previste per l'esame di procuratore legale.

L'articolo 3 prescrive che l'esame di cui all'articolo 1, unico per tutto il territorio della Repubblica, è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che la Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di: a) tre magistrati, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, che la presiede; b) un professore di ruolo di materie giuridiche presso una università della Repubblica; c) tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense. Il comma 2 sancisce che possono essere chiamati a far parte della commissione un presidente e sei membri supplenti, che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, mentre l'ultimo comma prevede che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

L'articolo 5 afferma che coloro i quali risultino idonei all'esame di cui all'articolo 1 devono chiedere l'iscrizione ad un apposito registro ad esaurimento da tenersi a cura del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali competente per territorio. Ripeto che si tratta di norme destinate a disciplinare una situazione temporanea ed eccezionale e, a questo riguardo, mi permetto di ricordare che insieme ai tanti precedenti, citati dalla stessa Corte costituzionale, vi è anche il ricordo delle origini storiche di questa situazione; basti pensare alle piccole preture presso le quali non era possibile trovare nè avvocati nè procuratori legali, alle difficoltà di comunicazione proprie di quell'epoca ed oggi completamente venute meno. Dico ciò per sottolineare il carattere eccezionale e temporaneo, ad esaurimento, di questo provvedimento. Dato che la motivazione adottata dal Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge mi sembra pienamente soddisfacente e valida, dato che l'esame, per quanto straordinario, è diretto a supplire alle esigenze prospettate dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n. 127 del 1985 in relazione al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione e dato che gli articoli sono stati formulati dal Ministero di grazia e giustizia in modo che a me sembra perfettamente plausibile e corretto dal punto di vista tecnico e formale, esprimo un parere pienamente favorevole al disegno di legge governativo n. 1776.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Sono favorevole al disegno di legge n. 1776 il quale tratta una problematica che esiste anche se attualmente non abbiamo più necessità di patrocinatori legali. Tuttavia questa categoria esiste e poichè ha svolto fino ad oggi una funzione professionalmente qualificata, credo che occorra tener conto di questa professionalità dei patrocinatori legali nonchè dei loro interessi. La Corte costituzionale sembra richiedere necessariamente una prova concorsuale unica. Ritengo invece che sarebbe opportuno fare a meno di prove concorsuali o di abilitazione perchè la dimostrazione del fatto che tali soggetti conoscono il loro mestiere può venire dal pro-

2^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

lungato esercizio della professione. Poichè la Corte costituzionale lo richiede, però, questo esame risulta necessario. È un esame pratico per cui credo che sia accettabile da tutti; manifesto soltanto una perplessità — anche se non presenterò emendamenti — relativamente al concorso unico, considerato che di concorsi unici il Ministero di grazia e giustizia non ne fa più. Esistono infatti solo concorsi decentrati.

Nell'interesse dei partecipanti ai concorsi e direi anche nell'interesse generale sarebbe quindi opportuno delegare alle Corti d'appello interessate il compito di gestire l'esame in oggetto, anche perchè i patrocinatori legali svolgono attività in zone particolari d'Italia che probabilmente hanno una richiesta di giustizia diversa da quella esistente al centro e da quella che potrebbero rappresentare i tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense. Perciò credo che, per la snellezza di questi concorsi, considerato poi il loro esiguo numero, e per l'interesse dei concorrenti e della giustizia più in generale, sarebbe opportuno prevedere commissioni nell'ambito delle Corti d'appello interessate, anche se poi i concorsi in Corte d'appello vedranno un numero modesto di partecipanti.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. È una questione di fondi.

DI LEMBO. Non credo che vi siano problemi in questo senso.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Occorrono 41 milioni che il Governo, con un suo emendamento di cui preannunzio la presentazione, provvederà a garantire.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ritengo che sulla materia vi siano anche altri problemi. Non sarei dell'opinione di concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna. Ho dato un parere favorevole e sono disponibile a valutare tutti i problemi, però è necessario un momento di riflessione.

Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO